



## Comune di Arquata Scrivia

Provincia di Alessandria

P.za S. Bertelli, 21 – 15061 Arquata Scrivia Tel 0143-600411 - Fax 0143-600417

Codice Fiscale: 00274600063 - **Cod. IBAN: IT45 T 05696 01400 000040800X56**

P.E.C.: comune.arquatascrivia.al@legalmail.it

### Servizio **SEGRETERIA - AFFARI ISTITUZIONALI**

**Determinazione n.142 del 09/05/2024**

N. per servizio 20

**OGGETTO: REVOCA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PART-TIME (18 ORE SETTIMANALI) A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE CONTABILE EX. CATEGORIA C - POSIZIONE GIURIDICA C1 ORA AREA ISTRUTTORI**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

##### **VISTI:**

- gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, relativi ai Responsabili dei Servizi;
- gli artt. 169 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, relativi alla gestione del bilancio;
- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. nr. 267/2000.

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto.

**VISTE** le deliberazioni della Giunta comunale:

- n. 36 in data 30/04/18 ad oggetto "Riorganizzazione servizi comunali – determinazioni;
- n. 42 in data 16/05/19 ad oggetto "Riorganizzazione servizi comunali–ulteriori determinazioni.

**ATTESA** la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del Decreto Sindacale nr. 7 in data 29/02/2024 di rinnovo affidamento di incarichi di elevata Responsabilità, già titolari di P.O., ai Responsabili dei servizi comunali fino al 31/05/2024;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente (adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 22/01/1999 n. 7 e successive modifiche).

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa della procedura seguita ai sensi e per gli effetti del "Regolamento controllo interno di gestione e regolarità delle procedure amministrative" adottato con D.C.C. n. 2 del 31/01/2013.

**DATO ATTO** che:

- con verbale di deliberazione n. 7 in data 18/03/2024 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026.
- con verbale di deliberazione n. 17 in data 08/04/2024 la Giunta comunale ha approvato il P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026.

**VISTO** il testo unico (D.Lgs 267/2000 e s.m.i.).

**DATO ATTO** altresì:

- della conformità del presente provvedimento con gli atti d'indirizzo politico-gestionale con particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d'attribuzione del finanziamento di cui sopra;
- che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione.

**PREMESSO** che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 24.02.2020 inerente la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 - Piano annuale 2020 - nella quale è stata prevista l'assunzione a tempo parziale ed indeterminato di una unità di personale con la qualifica di "Istruttore contabile" categoria C da assegnare al servizio Finanziario;
- con nota prot. n. 4242 del 06 marzo 2020 si è proceduto al preliminare esperimento della procedura di mobilità, ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, con esito negativo;

**RICORDATO:**

- che per effetto della sospensione delle procedure concorsuali disposta dall'Autorità di Governo a seguito della crisi epidemiologica da Covid-19 non è stato possibile dare immediato seguito alla procedura assunzionale avviata in data 06.03.2020;
- che con propria determinazione 257 in data 20.07.2020 è stata indetta procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis del D. Lgs. 165/2001 per la copertura del posto di cui sopra ed è stato fissato il termine per la presentazione delle domande al giorno 22.08.2020
- che con propria determinazione n. 267 del 28.07.2020, nelle more di espletamento della procedura di mobilità volontaria, è stato indetto il concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto part-time e a tempo indeterminato con profilo professionale Istruttore Contabile, categoria C e posizione giuridica C1, da assegnare al Servizio Finanziario approvando nel contempo il relativo bando;
- che il bando di concorso di che trattasi è stato pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente e nella Gazzetta Ufficiale 4<sup>a</sup> Serie speciale Concorsi ed esami n. 72 del 15.09.2020
- che entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande previsto per il 15.10.2020 sono pervenute n. 22 istanze di partecipazione;

**RILEVATO:**

- che a seguito della crisi epidemiologica da Covid-19 e delle sopravvenute problematiche organizzative non si è ancora provveduto all'espletamento delle prove concorsuali;

-che a distanza di oltre tre anni e alla luce delle intervenute modifiche normative in materia di pubblici concorsi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023 n. 82, entrato in vigore il 14 luglio 2023 contenente il *Regolamento concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi* e del nuovo Regolamento per la Disciplina delle Procedure di Accesso all'Impiego approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 108 in data 22.12.2023 si rileva che il suddetto bando di concorso indetto con determinazione del Servizio Segreteria Affari Istituzionali n. 267 del 28.07.2020 fotografa una realtà normativa e gestionale ormai obsoleta che potrebbe dar luogo a discrasie procedurali e contenziosi.

- che dal punto di vista procedurale risulta pertanto più che opportuno procedere alla revoca del bando medesimo e riproporne, qualora ritenuto utile, uno ex. nuovo adeguato sia alle più recenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di pubblici concorsi che alle esigenze dell'assetto organizzativo del Comune;

**DATO ATTO:**

-che per le suddette motivazioni non è opportuno dare corso alla procedura concorsuale per la copertura del posto part-time di Istruttore contabile categoria C1 indetta con determinazione del Servizio Segreteria Affari Istituzionali n. 267 del 28.07.2020

-che la citata procedura concorsuale, non è giunta a compimento né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo bando e l'acquisizione delle domande dei candidati e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

**RITENUTO** quindi necessario ed opportuno porre in essere gli atti conseguenti alla revoca della procedura concorsuale indetta per la copertura di n. 1 posto di categoria C1

**VISTO** il bando di concorso pubblico in oggetto, approvato con propria determinazione n. 267 del 28.07.2020, il quale prevede che: *"Il Comune di Arquata Scrivia ha facoltà di prorogare, il termine per la scadenza del bando o di riaprire il termine stesso, nonché di revocare, per motivi di interesse pubblico il concorso stesso"*

**DATO ATTO** che nel bando di concorso è previsto che: *"La partecipazione al concorso comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione delle norme e delle condizioni determinate dalla legge, dal regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle procedure selettive per l'accesso agli impieghi"*

**COSIDERATO** che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali e ampi poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e T.A.R. Pescara sentenza 15.02.2016 n. 51) in quanto *"La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art.21quinquies, Legge 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario....per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza..."*(Perugia, sez.I 28/03/2017 n. 250 ) in conseguenza *"...di una rimeditazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa"*(T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85), o meglio *"...ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente..."*(Consiglio di Stato Sez.III,29/11/2016, n.5026);

**CONSIDERATO**, altresì, che la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art.21 quinquies della legge 241/1990, non è giunta a compimento né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo bando e l'acquisizione delle domande e che pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate o tutelate;

**RICHIAMATO** il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale *"la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art.13, primo comma, della L .n. 241 del 1990"* (Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 01/08/2011,n.4554 v. anche T.A.R. Abruzzo, sede staccata di Pescara,

n.51 del 15/02/2016).

**RITENUTO** pertanto necessario ed opportuno procedere alla revoca del bando di concorso indetto con propria determinazione n. 267 del 28.07.2020;

**VISTI:**

- il D. Lgs n 267/2000;
- il D. Lgs 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Funzioni Locali;

Tutto ciò premesso;

**DETERMINA**

**DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI PROCEDERE**, per i motivi esposti in premessa, alla revoca del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto part-time (18 ore settimanali) a tempo indeterminato con profilo professionale "Istruttore contabile" categoria C posizione giuridica C1 ora Area Istruttori indetto con determinazione del Responsabile del servizio Segreteria Affari istituzionali n. 267 del 28.07.2020.

**DI RENDERE** noto quanto sopra mediante apposito avviso, da pubblicare:

- sul sito internet del Comune
- nella sezione Amministrazione trasparente – sotto sezione Bandi di concorso
- all'Albo Pretorio on line

dando atto che lo stesso ha valore di notifica;

**DI COMUNICARE** la presente revoca a tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione, mediante indirizzo mail dagli stessi indicato.

**DI DARE ATTO** di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.; dell'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

**AVVERTE**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.:

– giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

oppure in alternativa:

– straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

**Il Responsabile del servizio  
SEGRETARIA - AFFARI ISTITUZIONALI  
ZANASSI dott. ERCOLE**

---

